

CASSAZIONE SEZ. LAVORO**21 GIUGNO 1986****N. 4125****PRESIDENTE:****ANTOCI****ESTENSORE:****ARENA****PARTI:****NUOVA ITALSIDER***(Avv. Sebastiani, Roghi)***INAIL***(Avv. Napolitano, Lai)*

**Previdenza (assicurazioni sociali)
 • INAIL • Assicurazioni infortuni
 sul lavoro • Lavorazioni protette
 • In genere • Attività manuali •
 Rilevanza • Addetti a terminali
 video • Obbligo assicurativo •
 Sussistenza.**

Condizione necessaria e sufficiente per fondare l'obbligo assicurativo antinfortunistico è l'adibizione del lavoratore ad un'attività manuale anche accessoria o quantitativamente marginale, rispetto a quella intellettuale, purché essa sia esercitata professionalmente, ossia non in via occasionale od eccezionale, ma sistematicamente ed abitualmente, pur se non continuativamente; pertanto sussiste l'obbligo assicurativo per il personale dipendente adibito a centri terminali video e ad apparecchi telex.

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — La Nuova Italsider S.p.A. chiedeva al Pretore di Alessandria l'accertamento della mancanza dei presupposti dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni per il personale dipendente adibito ai centri terminali video ed agli apparecchi telex dello stabilimento di Novi Ligure, il quale usava le macchine del tutto occasionalmente e fuori delle mansioni cui erano specificamente addetti.

L'INAIL — Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro — si costituiva e resisteva alla domanda.

Il Pretore, con sentenza in data 11 dicembre 1981 rigettava la domanda.

La società soccombente proponeva appello, e, nel ricostituito contradditto-

rio, il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 29 maggio-8 giugno 1982, n. 174 lo rigettava, ritenendo che, contrariamente all'assunto della ricorrente, in fatto era risaltato che « all'ufficio personale quattro persone sono addette a due terminali video Univac 100 e l'adoperano per circa un'ora al giorno complessivamente. All'ufficio programmazione ed elaborazione automatica dei dati dodici persone sono addette a tre terminali, usati nella fase di prova dei programmi, per un tempo medio di circa mezz'ora giornaliera pro capite. All'ufficio programmazione e controllo produzione diciannove persone sono addette a nove terminali, di cui sei prestano la propria opera eseguendo più interventi giornalieri, ciascuna di durata variabile da qualche minuto a trenta minuti; sette seguono interventi della durata complessiva di un'ora e mezza — due ore giornaliere; quattro per periodi giornalieri non superiori alla mezz'ora complessivamente e sei che usano le apparecchiature per circa due ore complessive, sul corso della giornata. All'ufficio metallurgia e tecnica produzione due persone usano gli apparecchi per circa due ore giornaliere. Al servizio di stabilimento due persone usano il terminale « Olivetti » per circa quattro-cinque ore al giorno. All'ufficio contabilità due persone adoperano il terminale per circa due ore al giorno, mentre altre tre l'adoperano complessivamente per circa un'ora. In tali circostanze — ha ritenuto il Tribunale che — tutte le persone sia pure per tempi a volte brevi, a volte più prolungati, usano quotidianamente le apparecchiature, quindi, non occasionalmente.

Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la S.p.A. Nuova Italsider.

Resiste un controricorso l'INAIL.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non occasionale l'uso dei video-terminali da parte degli impiegati dei vari uffici al di fuori di una qualsiasi programmazione

del loro lavoro e quindi non abituale, non sistematico, non ricorrente e come tale sottratta detta attività al rischio assicurativo, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare i giudici d'appello hanno omesso di motivare sulla decisiva considerazione che il personale può essere impiegato in tempi ridottissimi alle telescriventi per alternati lunghi periodi.

* Con la sentenza n. 4125 del 21 giugno 1986, la giurisprudenza della Cassazione si arricchisce di un'ulteriore pronuncia, volta a rafforzare quel filone giurisprudenziale che già da qualche tempo accorda la tutela antinfortunistica ex artt. 1 e 4 della legge n. 1124 del 30 giugno 1965, a coloro che — impiegati od operai — utilizzano, nello svolgimento del proprio lavoro, apparecchiature percorse da energia elettrica: nel caso specifico videotermini.

La Nuova Italsider, dapprima al Pretore ed in seguito al Tribunale, aveva chiesto l'accertamento della mancanza dell'obbligo assicurativo nei confronti di quel personale che utilizzava solo occasionalmente ed al di fuori delle mansioni cui era adibito, terminali video e telex.

Peraltro, l'accertamento effettuato dal Tribunale di Alessandria, rilevava l'adibizione all'uso di vdt e telex di diverso personale (contabile, amministrativo, produttivo) per un periodo più o meno prolungato della giornata: circostanza questa, che esclude l'occasionalità dell'uso stesso. A sua volta, il giudice di Cassazione, nel rigettare il ricorso dell'Italsider, si è soffermato sul concetto di occasione e di occasionalità, distinguendo l'occasionalità dell'uso del telex o del vdt da quella che è l'occasione dell'uso dei suddetti apparecchi.

L'occasione dell'uso del terminale, ad esempio, può ripetersi un certo numero di volte al giorno: quindi, in tal senso, tale attività (l'uso) non può ritenersi occasionale od eccezionale.

In particolare, secondo la Cassazione, la tutela antinfortunistica deve accordarsi al lavoratore — impiegato od operaio — che sia adibito ad attività manuale, anche accessoria o quantitativamente marginalmente rispetto a quella intellettuale, purché esercitata professionalmente, e cioè non in via « occasionale » od eccezionale, ma sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente.

La massima si riconduce all'indirizzo aperto con Cass. 13 maggio 1985, n. 2975, in questa *Rivista*, 1985, 1003, con nota di C. BELVEDERE, *Videotermini e tutela antinfortunistica* (ove ampi richiami di giurisprudenza e di dottrina, cui si rinvia). La medesima decisione è edita in *Foro it.*, 1986, I, 1397 con nota di A. ROSSI, *La salute dei lavoratori nell'azienda informatizzata: contraddizioni al sistema di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e prospettive generali di tutela*.

La Suprema Corte è inoltre intervenuta relativamente ai dipendenti bancari addetti a terminali per operazioni in conto corrente con le decisioni Cass. 18 novembre 1985, n. 5669 e 7 dicembre 1985, n. 6163 (in *Not. giur. lav.*, 1986, 370; nonché in *Dirigenza bancaria*, 1985, n. 6, p. 41 con nota di C. BELVEDERE, *Aspetti previdenziali del lavoro al terminale*).

Sull'argomento v. inoltre A. POMPEI, *Seminario sulla sicurezza del lavoro « Videotermini - i rischi per la salute degli operatori: aspetti giuridici, tecnici e sanitari »*, in *Riv. infortuni*, 1985, II, 301; S. MAGRINI, *Tutela antinfortunistica per gli addetti ai terminali video*, in *Tel. e dir.*, 1986, 299; R. FOGLIA, *Prevenzione e assicurazione nel lavoro informatizzato*, *ivi*, 689.

C.B.

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha esaurientemente e correttamente motivato sull'ultimo aspetto della doglianza, spiegando che in fatto era risultato il contrario dell'assunto difensivo, come innanzi trascritto.

Quanto poi all'altro profilo della doglianza, una cosa è l'occasione dell'uso delle telescriventi e centri terminali video in relazione al lavoro svolto ad altra cosa è l'occasionalità di un tale uso.

La sentenza ha accertato il ripetersi dell'« occasione », sicché non può di certo ritenersi « eccezionale » l'uso dei suddetti apparecchi secondo la stessa tesi della ricorrente.

La giurisprudenza richiamata ha ritenuto che condizioni necessaria e sufficiente per fondere l'obbligo assicurativo antinfortunistico è l'adibizione del lavoratore ad un'attività manuale anche « accessoria » o quantitativamente « marginale », rispetto a quella intellettuale, perché essa sia esercitata professionalmente, e cioè non in via occasionale o eccezionale ma sistematicamente, abitualmente, anche se « non continuativamente » (Cass. 27 febbraio 1979, n. 1314).

È chiaro che l'accessorietà e la marginalità è l'occasione nel lavoro svolto, giacché l'attività manuale alle telescriventi occasionata dal lavoro svolto come tale è anche non continuativa, mentre l'occasionalità è fuori di ogni previsione sistematica o di programmazione, quest'ultima intesa non già come prefigurazione tabellare, bensì come concreta ripetitività, anche non continuativa dell'uso.

Trattasi in definitiva, nella richiamata giurisprudenza, dell'accatamento dell'uso concreto che del mezzo viene fatto, congruamente e correttamente accertato dalla sentenza impugnata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

(*Omissis*).